

COMUNE DI PAULARO

PIANO DI GESTIONE
DELLA PROPRIETÀ FORESTALE
2001 – 2012

REGOLAMENTO D'USO DELLE MALGHE

REGOLAMENTO PER L'USO DELLE MALGHE COMUNALI.

a) Locazione

Art. 1

L'affidamento della locazione avverrà con le modalità previste dalla L. 3.5.1982 n.203. Quali locatari delle malghe, sono ammesse al concorso per sorteggio, previsto dall'art. 51 della predetta legge n.203, persone fisiche, giuridiche, singole o associate ed Enti morali con personalità giuridica, secondo quanto disposto dall'art.2, lettera c).

Art. 2

Ai sensi dell' Art. 52 della L. 203/82, possono essere stipulati contratti d'affitto delle malghe di durata inferiore a quella stabilita dall'art.1 della legge medesima e cioè di quindici anni, purché non inferiore a sei anni.

La durata dei contratti in corso è regolamentata dall' Art. 2 della L. 203/82.

Il contratto di affitto è rinnovabile tacitamente ed è regolato dalle disposizioni di legge sulle affittanze agrarie; pur riservandosi il Comune di Paularo, proprietario, di ricorrere alle vie della rescissione del contratto quando, a termini dell'art.5, comma II, della L. 203/82, il Comune medesimo accerta che il conduttore non esegue i normali lavori di conduzione della malga nei termini contrattuali con la dovuta diligenza e non si dimostra in tal modo idoneo alla conduzione della malga stessa.

Art. 3

Per tutta la durata del contratto, ogni anno, alla data fissata per la demonticazione, i pascoli ed i fabbricati verranno riconsegnati al Comune proprietario, il quale li avrà in carico fino alla data di consegna dell'anno successivo, salvo diversa specificazione nel contratto.

La locazione delle malghe riguarda il semplice esercizio del pascolo entro la periferia precisata nell'atto di consegna, restando proibito al locatario qualunque sconfinamento, opera o impresa su terreni finitimi di proprietà dell'Ente senza speciale permesso dello stesso, convalidato dall'Ispettorato Forestale.

Art. 4

La malga non può essere suddivisa e frazionata in lotti, ma dovrà essere goduta insieme in un unico lotto, salvo casi particolari espressamente riportati nel contratto.

Art. 5

L'affitto si intenderà risolto a termini dell'art.5, comma II, della L. 203/82 se il locatario subaffitterà la malga senza espressa approvazione scritta rilasciata dall'Ente proprietario. Valgono comunque le norme stabilite dall'art.21 della L. 203/82 riguardo la nullità del subaffitto o della subconcessione e il diritto di surroga

b) Conservazione dei manufatti

Art. 6

La riparazione e la manutenzione ordinaria dei fabbricati, degli impianti e attrezzature, sono a carico dei locatari, i quali dovranno provvedere a mantenerli in perfetto stato.

Art. 7

In autunno, prima della demonticazione, tutte le strutture devono essere convenientemente ed adeguatamente consolidate, in modo da rimanere funzionali e resistere al carico della neve e alle intemperie. Il locatario dovrà inoltre provvedere allo scarico degli eventuali impianti idrici, onde evitare conseguenze dovute al gelo ed alla protezione di parti particolarmente delicate (impianti o gruppi elettrogeni, ecc.). Non ottemperando a dette prevenzioni, il locatario sarà responsabile degli eventuali danni.

Art. 8

Il locatario dovrà pure provvedere al mantenimento della regolare efficienza degli impianti idrici, elettrici e di fertirrigazione, delle pozze e cisterne, curandone la perfetta tenuta, il riempimento prima dell'inizio della monticazione e la vuotatura a demonticazione avvenuta, rimanendo responsabile per i danni derivanti dall'inosservanza di tali norme.

Art. 9

Nei corso dell'affittanza, ciascuna delle parti può proporre l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, comunicando all'altra parte e all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, mediante lettera raccomandata A.R., il progetto di massima, la natura, le caratteristiche e le finalità dell'opera, in conformità a quanto espresso dall'art.16 della L. 203/82.

Art. 10

In ogni caso, per quanto concerne opere ed interventi di miglioramento e le trasformazioni delle malghe, vale quanto disposto dalla L. 203/82, capo III, artt. 16, 17, 18, 19, 20.

Art. 11

Il Comune di Paularo, proprietario, si riserva di introdurre migliorie ai fabbricati, ai pascoli ed in genere alla malga anche durante il periodo della monticazione, senza che il fatto debba dar luogo a diritti di compenso al locatario.

Art. 12

Sono a carico del Comune di Paularo, locatore, i soli lavori di carattere straordinario che possono sopravvenire per distruzione totale o parziale di manufatti per valanghe, fulmini, incendi e altri fenomeni di carattere occasionale ed imprevedibile.

c) Legname

Art. 13

E' fatto obbligo che la legna da ardere per gli usi domestici, o per il caseificio, venga reperita fra la legna morta e cespugli ingombranti, ovvero, previa autorizzazione ed assegno da parte dell'autorità competente, con il taglio nel bosco confinante.

Art. 14

E' fatto obbligo di lasciare ogni anno, alla fine dell'alpeggio, una scorta di legna di almeno 300 Kg per ogni malga.

Art. 15

E' fatto divieto di asportare dalla malga legna, fieno e stramaglie senza espressa autorizzazione dell'Ente proprietario.

Art. 16

Esternamente alle aree destinate a pascolo ed in particolare all'interno dei boschi, non si potranno costruire recinti o steccati per la riunione del bestiame.

d) Bestiame

Art. 17

L'inizio e la fine dell'alpeggio del bestiame sarà determinato conformemente alle norme stabilite dall'Art. 46 del "Regolamento, unico per l'intero territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico, di adeguamento alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, previste dall'Art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267".

Art. 18

Nel salire e nel discendere dalla malga, il conducente degli animali dovrà percorrere le vie di accesso consuetudinarie, preventivamente indicate e prescritte, senza che gli animali vaghino nelle proprietà contermini.

Art. 19

Il locatario è considerato responsabile, dal giorno della monticazione fino a quello della demonticazione, di tutti i danni che saranno commessi nel territorio della malga sia dal locatario stesso che dai suoi dipendenti, nonché dei danni e reati commessi da terzi, ammesso che non denunci subito il fatto e comprovi di avere fatto il possibile per fornire tutte le indicazioni atte alla scoperta del colpevole.

Art. 20

Il numero dei capi di bestiame da caricare è fissato nel contratto di affitto in rapporto alla capacità produttiva della malga e compatibilmente con quanto stabilito dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti. Il carico potrà essere aumentato a richiesta dell'interessato in seguito ad effettivi miglioramenti eseguiti nel corso dell'affittanza.

I trasferimenti, anche temporanei, di bestiame da una malga all'altra devono essere autorizzati dal locatore, tranne che per casi eccezionali (neve, grandine, ecc.) e solamente per il periodo di inaccessibilità nel pascolo della malga.

Il carico sarà valutato in unità di bestiame adulto (UBA) calcolato con la seguente tabella:

Bovini di età superiore ai 2 anni	=	1,0 UBA
Bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni	=	0,6 UBA
Equini di età superiore a 6 mesi	=	1,0 UBA
Pecore, capre ed altri ungulati selvatici	=	0,15 UBA

Inoltre, per quanto riguarda le modalità di pascolo:

- a) OVINI e CAPRINI - di preferenza nella parti della malga non accessibili al bestiame bovino;
 - b) SUINI - nel numero necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte; avvertendo che saranno ricoverati a parte, sempre isolati dal bestiame bovino e, se del caso, dovranno circolare entro un determinato spazio fissato nel verbale di consegna.
- Sono esclusi dal computo del carico i nati sulla malga durante il periodo di monticazione.

e) Misure sanitarie

Art. 21

Gli animali che arrivano sulla malga, provenienti da qualsiasi Comune, dovranno essere muniti di certificato di monticazione dell' A.S.S. competente, nel quale si attesti che in detto Comune non esistono malattie contagiose di indole epizootica, che gli animali risultino controllati ai fini della tubercolosi, brucellosi e vaccinati contro l'afte e la rabbia silvestre. Il locatario ritirerà e conserverà, a disposizione delle Autorità competenti, detti certificati per tutto il periodo di monticazione. Il locatario dovrà inoltre sottostare a tutte le disposizioni del "Regolamento di Polizia Veterinaria" vigenti.

Art. 22

Appena si avrà il dubbio dell'insorgere di qualche malattia, il locatario dovrà isolare gli animali sospetti nel modo più opportuno, disinfettando subito i fabbricati di ricovero e dando immediato avviso al Comune di Paularo.

Art. 23

L'obbligo di denuncia è immediato nei casi seguiti da morte, sia pure per caso fortuito. Le carni di tali animali non potranno essere seppellite né vendute od utilizzate senza la preventiva visita ed autorizzazione o licenza del veterinario.

Art. 24

Qualora nella malga fosse tenuto un toro per l'esercizio della monta, il tenentario dovrà attenersi ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti al riguardo.

f) Uso dei pascoli

Art. 25

E' obbligatoria la custodia del bestiame pascolante nelle malghe confinanti con boschi vincolati, secondo quanto espresso dall'art.46 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Le infrazioni saranno punite in base alle norme vigenti.

Art. 26

Il locatario eserciterà il pascolo in modo da sfruttare razionalmente tutta la superficie disponibile.

All'uopo, il pascolo sarà suddiviso in più scomparti di estensione commisurata alla loro capacità foraggera.

Per evitare calpestii e sciupii di erba, ciascun scomparto potrà essere a sua volta frazionato in più sezioni, nelle quali il bestiame pascolerà alternativamente sino a completa utilizzazione dell'erba.

Art. 27

Il locatario disporrà il trasporto giornaliero del letame ammucchiato nelle stalle e tettoie, in vasche, ed in mancanza di esse in fosse o in

piattaforme con fondo a tenuta stagna, e ne curerà lo spandimento anno per anno per la concimazione dei pascoli.

Art. 28

L'irrigazione fertilizzante si effettuerà sui lotti già pascolati e verrà attuata mediante botte trainate da trattore e munita di pompa per lo spargimento su terreni situati a monte dei fabbricati.

La fertilizzazione per scorrimento sarà effettuata curando una diluizione della grassa tale da renderla convenientemente fluida.

Il Comune di Paularo potrà di anno in anno emanare norme in merito alle aree di pascolo in cui effettuare la fertilizzazione a pioggia (mediante botte munita di pompa), alle modalità di effettuare la fertilizzazione per scorrimento o altre norme riguardanti le aree e le modalità con cui effettuare la irrigazione fertilizzante.

Art. 29

I lavori di miglioramento, concordati con il Comune, saranno eseguiti a spese e cure del locatario, secondo le seguenti norme:

a) spietramento mediante raccolta delle pietre movibili; dopo lo spietramento, la superficie dovrà essere cosparsa di letame. I sassi dovranno essere raccolti, seppelliti o ammucchiati e portati possibilmente ove non vi è produzione erbosa. Essi potranno servire ad erigere muri di difesa nelle località ove gli animali pascolanti, a motivo della forte pendenza del terreno, corrono pericolo di cadere; saranno utili per la costruzione dei muri divisorii, potranno essere

portati lungo il perimetro dei pascoli o venire sotterrati nei luoghi di leggero pendio, purché ricoperti con terra o zolle erbose estratte nel fare la fossa; dove occorrerà si impiegheranno per costruzioni o per consolidare frane;

b) distruzione dei cespugli infestanti non aventi funzioni protettive, al fine di mantenere ed aumentare la superficie a pascolo;

c) distruzione della flora infestante ammoniacale a mezzo di estirpazione prima del periodo di fioritura;

d) miglioramento della viabilità di accesso e servizio ai pascoli.

L'inosservanza a tali obblighi, che si intendono essenziali per la buona conservazione delle malghe, potrà portare alla rescissione del contratto di affittanza.

Art. 30

Qualora esistano o si formino zone di pascolo eccessivamente povere, nelle quali la cortica erbosa vada impoverendosi o ciglionandosi, il Comune di Paularo imporrà la sospensione del pascolo, che potrà protrarsi fino alla ricostituzione della superficie interessata.

Art. 31

Il locatario è obbligato, durante il periodo di monticazione, a prevenire i fenomeni di erosione nei pascoli, apprestando piccole opere di consolidamento ed escludendo da dette zone ogni genere di pascolo.

h) Penalità

Art. 32

Le infrazioni al presente Regolamento saranno comunque rilevate e valutate dal Comune di Paularo e contestate ai responsabili nei termini di legge e potranno comportare la rescissione del contratto.

A tal uopo il Comune potrà fare riferimento ai relativi Usi e Costumi consolidati nel tempo.

Art. 43

Oltre il presente Regolamento, il locatario dovrà osservare tutte le prescrizioni e le leggi in vigore rispondendo in proprio anche per i dipendenti.

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE PER LA AFFITTANZA DELLE MALGHE DEL COMUNE DI PAULARO.

Art. 1

Per l'utilizzazione dei pascoli, degli edifici e di attrezzature per l'alpeggio, per l'alloggio del personale e per il ricovero del bestiame nei complessi malghivi di proprietà del Comune di Paularo, valgono tutte le norme contenute nel Regolamento d'Uso, il quale è parte integrante ed inscindibile del presente Capitolato d'affitto, che deve essere letto e sottoscritto dal locatario in sede di contratto.

Art. 2

La locazione della malga avrà la durata di anni , come previsto dall'art.52 della L. 203/82, con inizio il e termine il con le condizioni del Regolamento per l'uso delle malghe del Consorzio ed in particolare dell'art.12 del Regolamento medesimo.

Art. 3

Si concedono in affitto, per il pascolo di bestiame, le seguenti realtà:
(denominazione)
Superficie complessiva: ha;
Descrizione fabbricati:

.....
.....
.....
.....

Carico bestiame:

.....;

Altro:

.....
.....

Art. 4

Le concessioni avvengono a corpo , e non a misura, nello stato e grado in cui i complessi si trovano all'inizio della monticazione.

Il Comune di Paularo indicherà, sul luogo, i confini che dovranno essere rispettati scrupolosamente dai locatari.

Detti confini dovranno risultare da apposita planimetria, che è parte integrante del contratto.

Art. 5

Le locazioni dei complessi malghivi, descritte nell'art.3 del presente Capitolato, sono regolamentate dalla Legge 203/82 e si intenderanno risolte comunicando la disdetta un anno prima della scadenza del contratto a mezzo di lettera raccomandata A.R.

Art. 6

La concessione verrà aggiudicata a chi presenterà i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge e dal Regolamento d'Uso.

La precedenza verrà data ai coltivatori diretti, singoli o associati, con priorità agli insediati su fondi contigui al terreno oggetto della concessione.

I coltivatori dei fondi contigui dovranno certificare nella domanda i requisiti attinenti l'insediamento su detti fondi.

Art. 7

Ai sensi degli artt. 1624 e 1649 del Codice Civile e salvo quanto stabilito dall'art.21 della L. 203/82, considerato l'art.5 del Regolamento d'Uso dei pascoli della malga, è vietato il subaffitto a terzi, la subconcessione ed il comodato.

Art. 8

Con la firma del contratto, i locatari garantiranno al Comune proprietario il pieno adempimento di ogni loro obbligo.

Agli effetti contrattuali, gli affittuari dovranno eleggere domicilio presso la sede del Comune di Paularo per la durata della locazione.

Art. 9

I locatari dovranno presentarsi, nei termini che saranno fissati, alle operazioni di consegna da parte del Comune di Paularo.

Art. 10

A garanzia del buon uso e della restituzione delle attrezzature, il locatario presterà cauzione definitiva in rapporto al valore determinato nelle forme d'uso.

Tale cauzione sarà vincolata e resa alla scadenza del contratto d'affittanza e dopo che i locatari avranno ottemperato ad ogni loro obbligo e riconsegnato al Comune di Paularo i beni e che saranno stati redatti i relativi verbali.

Art. 11

Il canone dovrà essere versato, in valuta legale ed in un'unica soluzione, al Comune di Paularo entro il 10 novembre di ogni anno.

Art. 12

In caso di ritardato pagamento, il concessionario dovrà corrispondere, sulla parte di canone non pagata, un interesse in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

Art. 13

Nel caso di carenza d'acqua, i locatari sono tenuti a provvedervi direttamente a proprie cure e spese.

Tutte le spese di ordinaria amministrazione di eventuale depurazione e conservazione dell'acqua piovana sono a carico del locatario.

Art. 14

La risoluzione del contratto di affitto può essere pronunciata nel caso in cui il locatario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale conduzione, alla conservazione e manutenzione della malga medesima e delle attrezzature relative, all'instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione e comodato, in violazione dei termini di cui al precedente art.7, inoltre nel caso in cui vengano a mancare i requisiti soggettivi ed oggettivi del locatario.

E' necessario però che detta determinazione sia convalidata dal Comune di Paularo, sentito il parere dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Tolmezzo.

Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il Comune di Paularo è tenuto a contestare all'altra parte, mediante lettera raccomandata A.R., l'inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste.

Ove il conduttore sani l'inadempienza entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non si dà luogo alla risoluzione del contratto.